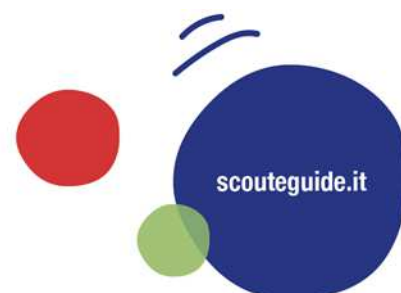




19 maggio 2023

NOTA ILLUSTRATIVA

in ordine ai principali aspetti in materia di Terzo settore per le Associazioni federate alla F.I.S.





NOTA ILLUSTRATIVA

in ordine ai principali aspetti in materia di Terzo settore per le Associazioni federate alla F.I.S.

SOMMARIO

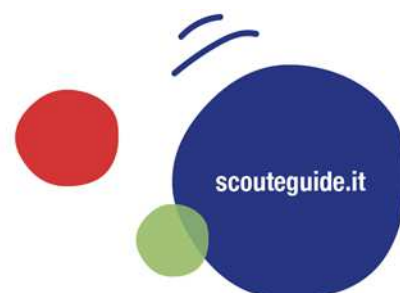
1. Stato dell'arte della normativa del Terzo settore e tempistiche	2
2. La qualità del soggetto "iscritto": le novità recate dall'art 85 del Codice del Terzo settore	3
2.1 Aggiornamenti circa lo stato dell'arte dell'attività della Direzione lavoro - FIS	3

1. Stato dell'arte della normativa del Terzo settore e tempistiche

Il **Registro unico nazionale del Terzo settore** – istituito ai sensi dell'art. 45 del Codice (d.lgs. 117/2017 o "Cts") – ha sostituito e assorbito i previgenti registri, tra i quali anche il Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale (Aps) ed è ufficialmente operativo a decorrere dal 24 novembre 2021.

Gli enti **già dotati della veste di APS**, tra i quali rientrano anche le Associazioni federate nazionali **AGESCI e CNGEI e le loro articolazioni territoriali**, sono trasmigrati automaticamente al RUNTS. Per mantenere tuttavia la qualifica di APS e i benefici – fiscali e non – ad essa legati, tali enti sono tenuti a rispettare gli specifici requisiti delineati dalla normativa (art. 35 e ss., d.lgs. 117/2017) e a dotarsi di uno **Statuto** che sia **conforme** alle disposizioni di cui al Codice del Terzo settore.

La maggior parte delle norme del Codice è, infatti, già in vigore dal 3 agosto 2017, salve le misure fiscali di vantaggio che sono operative a decorrere dal 1° gennaio 2018 (artt. 77, 78, 81, 82, 83, 84, comma 2 e 85, comma 7, d.lgs. 117/2017) e alcune specifiche disposizioni di natura fiscale la cui efficacia è attualmente subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.





Ai fini dell'adeguamento statutario alle norme del Cts, gli enti già dotati della qualifica di APS possono beneficiare di semplificazioni e agevolazioni fiscali ai sensi delle previsioni del Codice. In particolare:

- (i) **entro il 31 dicembre 2023**, gli enti potranno approvare le modifiche statutarie avvalendosi delle maggioranze semplificate delle assemblee ordinarie, anziché dei *quorum* rafforzati delle assemblee straordinarie;
- (ii) gli enti possono beneficiare del **regime di esenzione ai fini dell'imposta di registro** per le modifiche volte ad adeguarsi alla normativa (di cui all'art. 82, comma 3, d.lgs. 117/2017, in vigore dal 1° gennaio 2018).

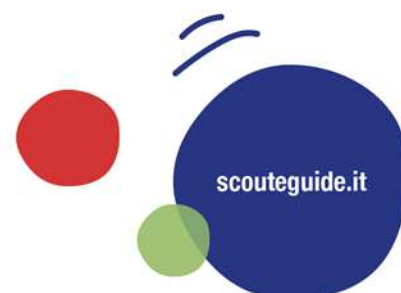
Si tratta di agevolazioni che, come già anticipato, trovano applicazione ai soli enti già dotati della qualifica di APS (nonché Onlus o organizzazioni di volontariato, in forza dell'iscrizione nei previgenti registri) e con riguardo alle modifiche statutarie "di mero adeguamento", ossia quelle effettuate allo scopo di adeguarsi alle nuove disposizioni inderogabili ovvero introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

2. La qualità del soggetto "iscritto": le novità recate dall'art 85 del Codice del Terzo settore

In base alle novità del decreto c.d. Semplificazioni fiscali¹, il legislatore ha ampliato la categoria di soggetti nei confronti dei quali le APS possono svolgere attività de-commercializzate ai fini fiscali.

In particolare, a seguito delle modifiche recate all'art. 85, comma 1, d.lgs. 117/2017, dette attività **non si considerano commerciali**, anche quando effettuate dalle APS verso pagamento di corrispettivi specifici, se svolte **nei confronti degli iscritti, dei propri associati** e dei familiari conviventi degli stessi, di **altre APS** che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto **fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale**, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al 70 % da enti del terzo settore ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. m), d.lgs. 117/2017.

¹ Cfr. Art. 26, comma 1, lett. e), n. 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.





In sostanza, la modifica è andata a colmare la lacuna normativa derivante dal testo originario dell'art. 85 del Codice del Terzo settore **allineando una volta per tutte l'attuale formulazione con quella prevista dall'analogo regime di cui all'art. 148, comma 3 del TUIR** (d.P.R. 917/1986).

Sotto il profilo temporale, alle associazioni dotate della qualifica di APS:

1. **attualmente e fino all'autorizzazione della Commissione UE**, continua a trovare applicazione la misura fiscale di cui all'art. 148, comma 3 del TUIR che reca una de-commercializzazione anche con riferimento alle attività istituzionali svolte dalle APS, a fronte di corrispettivi, nei confronti degli iscritti, propri associati e loro familiari conviventi;
2. **successivamente all'autorizzazione UE e in continuità con l'assetto vigente**, alle APS troverà applicazione l'analogo regime di de-commercializzazione di cui all'art. 85, comma 1, d.lgs. 117/2017.

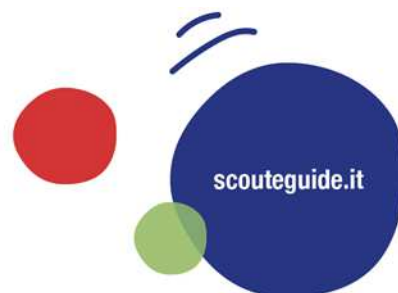
2.1 Aggiornamenti circa lo stato dell'arte dell'attività della Direzione lavoro - FIS

Proprio in considerazione di tali sviluppi legislativi e dell'allineamento normativo recato dal decreto Semplificazioni fiscali tra l'art. 148 del TUIR e l'art. 85 del d.lgs. 117/2017, si è posta la possibilità per le Associazioni federate e le proprie articolazioni territoriali di valutare una riformulazione del proprio assetto statutario che sia *compliant* alla normativa del TUIR e del Terzo settore e che tenga conto, allo stesso tempo, delle peculiari modalità di svolgimento delle attività istituzionali svolte dalle stesse e delle tipologie dei destinatari delle attività medesime.

Sul punto, si è dell'avviso di ritenere legittimo individuare all'interno degli Statuti delle Associazioni federate una categoria di soggetti destinatari delle attività istituzionali diversa rispetto a quella degli associati quale, ad esempio, quella degli "iscritti".

Si tratta di un'impostazione, la cui conformità alla normativa è stata peraltro oggetto di valutazione condivisa anche con l'Ufficio Statale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Divisione Registro unico nazionale del Terzo settore. Impresa sociale. Attività di controllo e vigilanza, nonché con i vari Uffici regionali e territoriali del Registro unico nazionale del Terzo settore.

L'esito dell'interlocuzione avviata con gli Uffici del Runts è testimoniata, a livello sostanziale, dalla circostanza che gli **Statuti che recepiscono la distinzione tra**

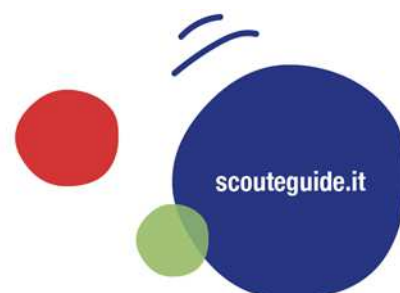




associati/iscritti, secondo una formulazione che sia conforme alla normativa ex lege, hanno già superato positivamente il sindacato di merito rimesso in capo agli Uffici territoriali del Registro unico del Terzo settore (Runts) e le Sezioni aderenti all'Associazione federata CNGEI hanno dunque perfezionato l'iscrizione nella sezione APS del Runts (in Allegato).

Resta inteso che l'inserimento di queste clausole dovrà tenere conto delle altre disposizioni applicabili alle APS, in particolare:

- (i) Le attività di interesse generale delle APS sono svolte nei confronti dei propri associati, loro familiari o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati (art. 35, comma 1, d.lgs. 117/2017);
- (ii) a tutti gli associati, a prescindere dalla qualificazione (es. soci adulti o minorenni), siano riconosciuti gli stessi diritti e doveri, ivi inclusi il diritto di elettorato in Assemblea.

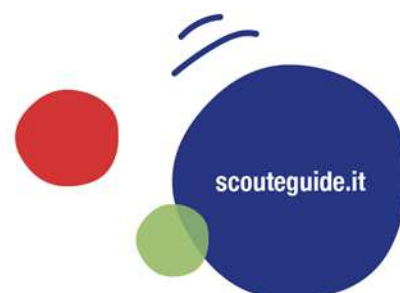




20 Agosto 2022

Modifiche legislazione del terzo settore approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

Federazione Italiana dello Scouting - F.I.S.
Piazza Pasquale Paoli 18, 00186 Roma (RM), Italia
Tel./Fax +39 0668134716 - federazione@scouteguide.it



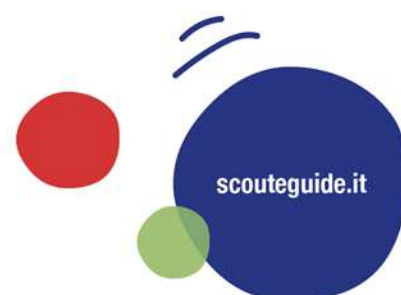


Modifiche legislazione del terzo settore approvate e pubblicate in Gazzetta Ufficiale.

“Gazzetta Ufficiale,, Anno 163° - Numero 193- venerdì, 19 agosto 2022

REGIME FISCALE

Art. 85 Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale	Art. 85 Regime fiscale delle associazioni di promozione sociale e delle società di mutuo soccorso <i>In vigore dal 20/08/2022</i> <i>Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 Articolo 26</i>
1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m)	1. Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali , nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera m).





DOSSIER 1 AGOSTO 2022 SENATO-CAMERA DEI DEPUTATI.

D.L. 73/2022 – A.S 2681

Art 26 (Disposizioni in materia di Terzo settore)

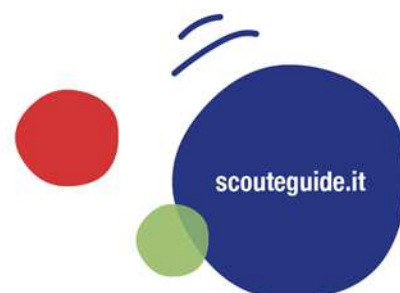
L'articolo 26 introduce una numerosa serie di modifiche alla disciplina delle agevolazioni fiscali e finanziarie prevista dal codice del Terzo settore (comma 1) e di quella relativa all'impresa sociale (comma 2). Il comma 3 reca la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo e individua le corrispondenti fonti di copertura finanziaria.

Motivazioni dell'Emendamento:

all'articolo 85, riguardante il regime fiscale delle associazioni di promozione sociale: 1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e delle società di mutuo soccorso»; 2) il comma 1 viene modificato in modo da specificare che non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti (riferimento non presente nella versione attuale), dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi, di altre associazioni di promozione sociale che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (riferimento non presente nella versione attuale del testo);

TEMPI DI ATTUAZIONE

Art. 101 Norme transitorie e di attuazione	Art. 101 Norme transitorie e di attuazione
	<i>In vigore dal 20/08/2022</i> <i>Modificato da: Decreto-legge del 21/06/2022 n. 73 Articolo 26</i>
. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai	1. Ogni riferimento nel presente decreto al Consiglio nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla data di adozione del decreto di nomina dei suoi componenti ai



sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 maggio 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (7) 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.	sensi dell'articolo 59, comma 3. Ogni riferimento nel presente decreto al Registro unico nazionale del Terzo settore diviene efficace dalla sua operatività ai sensi dell'articolo 53, comma 2. 2. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro il 31 dicembre 2022. Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria. (7) 3. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore. 4. Le reti associative, ove necessario, integrano, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proprio statuto secondo le previsioni di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b) e comma 2, pena l'automatica cancellazione dal relativo registro.
--	--



Articolo 26-bis (Proroga applicazione norme sul Terzo settore)

L'articolo 26-bis, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, estende al 31 dicembre 2022 (in luogo del vigente 31 maggio 2022) il termine per l'applicazione inderogabile delle norme previgenti al nuovo Codice del Terzo Settore, ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri di Onlus, ODS (Organizzazioni di Volontariato), APS (Associazioni di promozione sociale), in attesa della piena operatività del Registro unico del Terzo settore.

Motivazioni dell'Emendamento:

L'articolo 26-bis in esame prevede pertanto una proroga dell'applicazione delle norme del nuovo Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) per motivi presumibilmente legati alle operazioni di trasmigrazione degli ETS dai registri preesistenti (v. anche precedente scheda art. 25-bis).

POSSIBILI ATTUAZIONI

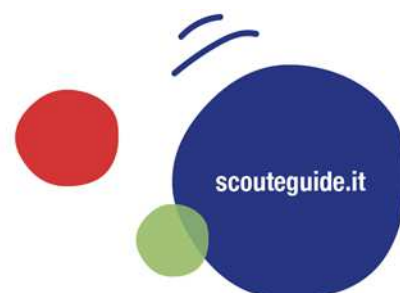
Ipotesi suggerita, per esemplificare:

ATTUALE DIZIONE NEGLI STATUTI	POSSIBILE REVISIONE NEGLI STATUTI	VESTE GIURIDICA PER CODICE TERZO SETTORE
Soci Adulti	Adulti	Socio
Soci Giovani	Giovani	Iscritto

Articoli che definiscono gli associati, potrebbero tenere questo approccio:

I membri dell'Associazione, che liberamente ne accettano i principi e il metodo, sono associati come:

1. Iscritti, detti **"Giovani"**
2. Soci detti **"Adulti"**





Considerazioni Finali:

La nuova formulazione dell'art. 85 permette alle associazioni scout di evitare alcune complicazioni che si sono poste con l'introduzione del codice del Terzo settore, in particolare la definizione di luoghi decisionali, derivanti dalla normativa del 2017, che prevedano processi di approvazione da parte dei soci maggiorenni e dei rappresentanti dei soci minorenni relativi a decisioni inerenti alla definizione degli organigrammi di gruppo/sezione, dell'approvazione dei bilanci delle realtà locali e dei tante altri temi bene conosciuti.

La modifica legislativa dell'agosto del 2022, relative al regime fiscale, permette l'introduzione all'interno dei nostri statuti, oltre alla figura del **socio** anche quella dell'**iscritto**, senza più preoccupazioni di essere estromessi dai benefici fiscali previsti fino ad oggi solo per i soci delle APS. **Sia il socio, che l'iscritto, sono parte integrante dell'associazione.** L'introduzione della figura dell'iscritto aiuterebbe a non snaturare l'attuale processo decisionale delle organizzazioni, a differenza del mantenimento del sola figura di socio, che comporterebbe la costituzione di assemblee e processi decisionali diversi da quelli fino ad oggi ritenuti più idonei e corretti.

Tale distinzione in due figure non sarebbe tra l'altro una novità, infatti, già oggi negli statuti delle associazioni federate è presente una distinzione, tra **soci adulti** e **soci giovani** con differenti attribuzioni di diritti e doveri.

Attribuendo la figura del socio all'attuale profilo del socio adulto e quella di iscritto a quella di socio giovani, ripristineremmo l'equilibrio decisionale ritenuto più opportuno in associazioni educative che vede le decisioni in mano ai soci adulti, come è stato fino ad oggi nello scautismo italiano.

Fino ad oggi non era possibile tale strada per questioni fiscali che non attribuivano alla figura degli iscritti lo stesso regime fiscale previsto per i soci di una struttura ETS.

La modifica risulta anche di facile attuazione con una semplice modifica lessicale, e anche l'aspetto valoriale di far parte tutti di una stessa associazione, adulti e giovani, viene mantenuto. Il "patto tra Generazioni" è sempre presente, infatti sia gli iscritti che i soci, fanno parte integrante dell'associazione. **Associati Giovani** (gli iscritti all'associazione in precedenza soci giovani) e **Associati Adulti** (i soci dell'associazione in precedenza soci adulti) potranno continuare questo percorso generativo intrapreso da molti anni.

